



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

Regolamento di riorganizzazione del  
Ministero degli affari esteri e della cooperazione  
internazionale, a norma dell'articolo 20 della legge  
11 agosto 2014, n. 125

*(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 289)*

N. 368 – 27 aprile 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

Regolamento di riorganizzazione del  
Ministero degli affari esteri e della cooperazione  
internazionale, a norma dell'articolo 20 della legge  
11 agosto 2014, n. 125

*(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 289)*

N. 368 – 27 aprile 2016

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## Estremi del provvedimento

<b>Atto n.:</b>	<b>289</b>
<b>Natura dell'atto:</b>	<b>Schema di decreto del Presidente della Repubblica</b>
<b>Titolo breve:</b>	<b>Regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</b>
<b>Riferimento normativo:</b>	articolo 17, commi 2 e 4- <i>bis</i> , della legge n. 400 del 1988, e articoli 13, comma 2, e 20 della legge n. 125 del 2014
<b>Relatori per le Commissioni di merito:</b>	Gigli, per la I Commissione Quartapelle Procopio, per la III Commissione
<b>Gruppi:</b>	I: DeS-CD III: PD
<b>Relazione tecnica:</b>	presente

## Assegnazione

<b>Alla I Commissione</b>	<b>ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento</b> <b>(termine per l'esame: 20 maggio 2016)</b>
<b>Alla III Commissione</b>	<b>ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento</b> <b>(termine per l'esame: 20 maggio 2016)</b>
<b>Alla Commissione Bilancio</b>	<b>ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento</b> <b>(termine per l'esame: 28 aprile 2016)</b>



# INDICE

**ARTICOLI DA 1 A 4 ..... - 4 -**

ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI..... - 4 -



## PREMESSA

Lo schema di regolamento in esame reca disposizioni relative all'organizzazione del Ministero degli affari esteri ed è adottato ai sensi dell'art. 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125<sup>1</sup>.

La legge 11 agosto 2014, n. 125 reca la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

In particolare l'articolo 17 dispone l'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo che ha il compito di attuare le politiche di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza. L'Agenzia è sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che determina gli indirizzi generali della politica di cooperazione. Il successivo articolo 20 stabilisce che con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provveda, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, e al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilità, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale.

Si rammenta che l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti con l'osservanza dei criteri che seguono:

- a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
- c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
- e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

---

<sup>1</sup> Che reca la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

# VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

## ARTICOLI da 1 a 4

### Organizzazione del Ministero degli affari esteri

**Normativa vigente:** l'organizzazione del Ministero degli affari esteri è attualmente disciplinata dal regolamento contenuto nel DPR n. 95/2010 il quale rinvia, per quanto concerne le dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri, alla tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del data 29 maggio 2009. Le dotazioni organiche fissate in tale DPCM sono state nuovamente rideterminate dal D.P.C.M. 25 luglio 2013.

**Le norme** dispongono la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) in relazione all'approvazione della legge 11 agosto 2014, n. 125, che ha rinnovato il quadro istituzionale della cooperazione internazionale allo sviluppo mediante l'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine l'articolo 1 dispone una pluralità di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, che reca il vigente regolamento di organizzazione del MAECI. Le modifiche non riguardano la determinazione delle dotazioni organiche del Ministero, che rimangono fissate dal DPCM 25 luglio 2013, bensì le competenze e la strutturazione delle articolazioni del MAECI.

Si rammenta che il MAECI è articolato nelle seguenti strutture di primo livello:

- Segreteria generale;
- Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
- Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
- Direzioni generali:
  - Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza;
  - Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali;
  - Direzione generale per l'Unione europea;
  - Direzione generale per la promozione del sistema Paese;
  - Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;
  - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
  - Direzione generale per le risorse e l'innovazione;
  - Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni;
- Servizi:
  - Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale;
  - Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.

Le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, prevedono, fra l'altro:

- la riduzione degli uffici degli uffici di livello dirigenziale non generale da novantasei a novanta. La disposizione dà attuazione all'articolo 20, comma 1, della legge n. 125/2014, che “in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo” ha previsto la “soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale” [articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2)];
- la più puntuale specificazione dei compiti assegnati all'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero [articolo 1, comma 1, lettera b)], alla Direzione generale per la promozione del sistema Paese [articolo 1, comma 1, lettera c), numero 2)], alla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie [articolo 1, comma 1, lettera c), numero 4)];
- la definizione dei compiti assegnati alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. La definizione è finalizzata ad individuare i compiti di indirizzo politico, coordinamento e vigilanza assegnati alla Direzione in materia di cooperazione allo sviluppo mentre lo svolgimento dei compiti tecnici ed operativi è demandato alla dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. In precedenza entrambe le attività erano in carico alla Direzione generale e tali attività erano più puntualmente descritte nella legge n. 49/1987, che recava la previgente disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, abrogata con l'entrata in vigore della legge n. 125/2014. Le norme stabiliscono che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo include non più di sette uffici di livello dirigenziale non generale<sup>2</sup> [articolo 1, comma 1, lettera c), numeri 5) e 6)];
- che il Ministro possa istituire con proprio decreto speciali comitati per l'esame di questioni attinenti all'ambito di competenza del Ministero e non solo su questioni inerenti il diritto internazionale e gli studi storici ed archivistici. Resta tuttavia confermata la disposizione che prevede che l'istituzione dei comitati sia disposta entro i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [articolo 1, comma 1, lettera d)];
- l'individuazione dei posti di livello dirigenziale attribuibili al personale non appartenente alla carriera diplomatica. In particolare, è fissato il numero degli incarichi attribuibili, in Italia e all'estero, ai dirigenti di prima fascia (massimo 8 unità), ai dirigenti di seconda fascia dell'area amministrativa (massimo 37 unità) ed ai dirigenti di seconda fascia dell'area della promozione culturale (massimo 8 unità) [articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso articolo 9-*bis*, commi da 1 a 4].

---

<sup>2</sup> La relazione illustrativa ci informa che il numero di detti uffici è attualmente pari a tredici.

Si rammenta che l'ultima rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari esteri è stata disposta con il DPCM 25 luglio 2013 che indica un numero di dirigenti esattamente corrispondente a quello indicato nella lettera e) in testé descritta. Le dotazioni organiche recate da detto DPCM sono confermate mediante riformulazione dell'articolo 11 del DPR n. 95/2010 disposta dall'articolo, comma 1, lettera g), del teso in esame.

E' inoltre prevista una clausola di invarianza finanziaria che stabilisce che dall'attuazione del presente schema di regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 3).

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni recate dall'articolo 1 non creano nuove competenze rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente e, dunque, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tale concetto è ribadito passando in rassegna singolarmente le disposizioni recate dall'articolo 1. Sono altresì forniti i seguenti ulteriori elementi informativi:

- l'articolo 1, comma 1, lettera d) – che prevede l'ampliamento delle materie in relazione all'esame delle quali il Ministro ha facoltà di istituire comitati – non comporta effetti finanziari, in quanto l'articolo 8 del DPR n. 95/2010 già prevede che eventuali comitati siano creati nell'ambito delle risorse esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- con riferimento agli incarichi che possono attribuiti all'estero a dirigenti non appartenenti alla carriera diplomatica la relazione tecnica evidenzia che non vi sono nuovi oneri dal momento che le relative indennità di sede sono determinate sulla base del posto-funzione ricoperto e non cambiano in conseguenza della diversa categoria di personale (diplomatico e non) assegnata sul posto-funzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e). La relazione tecnica precisa anche che la previsione di un numero maggiore di posti consolari attribuibili ai dirigenti non appartenenti alla carriera diplomatica - rispetto a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368 - non incrementa i posti-funzione già esistenti, ma amplia semplicemente la possibilità di attribuire a dirigenti posti-funzione sui quali possono concorrere anche funzionari diplomatici. L'aumento dei posti consolari attribuibili a dirigenti non si traduce, inoltre, in un aumento della spesa sul capitolo 1276, sul quale è corrisposta l'indennità di servizio all'estero (OSE) ex art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Le indennità tabellari stabilite dalla Tabella A allegata al summenzionato DPR n. 18 del 1967 sono infatti determinate sulla base del posto-funzione ricoperto e non cambiano in conseguenza della diversa categoria di personale assegnata sul posto-funzione. I posti di capo di ufficio consolare non sono infatti istituiti dal presente provvedimento, ma da altro provvedimento (adottato sulla base dell'articolo 30 del DPR n. 18 del 1967), ed esistono indipendentemente dal fatto che possano essere coperti in misura più o meno ampia da personale della dirigenza, potendo essere ricoperti in via ordinaria per espressa previsione normativa del DPR n. 18 del 1967 anche da funzionari diplomatici.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, appare necessario riformulare correttamente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3 dello schema di decreto, prevedendo che dall'attuazione del presente regolamento "non devono derivare" - anziché "non derivano", come attualmente stabilito dal testo - nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.